



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0259309-2009

PU-GDAP-1e00-15/07/2009-0259309-2009

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

C.I.S.L.-P.P. C/o - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

Si.A.P.Pe - Via Belice, 13
00012- GUIDONIA ROMA

U.S.P.P. per L'U.G.L.
 Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

e, p.c.

All'Ufficio dell'Organizzazione e delle
 Relazioni - Sede

OGGETTO: Proposta di disegno di legge per la modifica della durata del corso di formazione degli allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si trasmette per opportuna informativa la proposta di legge in oggetto specificata e relativa relazione illustrativa trasmessa per le valutazioni e per il seguito di competenza all'On. Ministro con atto del 13 luglio u.s.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Art. 1

1. Nel capo II, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6, comma 1, è sostituito dal seguente :

“ 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di sei mesi, diviso in due trimestri. ”.

b) all'articolo 6, comma 2, le parole “*secondo semestre*” sono sostituite dalle parole “*secondo trimestre*”.

c) all'articolo 6, comma 4, le parole “*secondo semestre*” sono sostituite dalle parole “*secondo trimestre*”.

d) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, o quarantacinque giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolato in esame modifica la disciplina prevista dall'articolo 6, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e dall'articolo 7, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.

La norma che si propone è diretta infatti a modificare la durata del corso di formazione per la nomina ad agente di polizia penitenziaria prevedendo una riduzione dello stesso da dodici a sei mesi, nonché una proporzionale corrispondente riduzione del periodo massimo di assenze consentite, superato il quale è prevista la dimissione dal corso degli allievi ed agenti in prova.

Si tratta di una modifica che trova una adeguata motivazione nel profondo cambiamento degli assetti organizzativi dell'intera Amministrazione occorsi dal 1992.

Basti pensare alla legge 146/2000, che ha istituito i ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria, nonché alla Legge 154/2005, c.d. *Legge Meduri* e successivo decreto attuativo, che ha riconosciuto il livello dirigenziale dei direttori d'istituto penitenziario.

Tale nuovo contesto costituisce indubbiamente il fertile terreno per un complessivo innalzamento qualitativo del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che ne facilita l'approccio formativo e giustifica ampiamente la riduzione della durata dei due cicli in cui è strutturato il corso

Sul punto pare utile sottolineare, inoltre, che attualmente ai corsi per allievi agenti partecipano esclusivamente allievi provenienti dalle Forze Armate in ferma prefissata annuale e/o quadriennale (Legge 226/2004); si tratta quindi di personale che ha già un cospicuo bagaglio di competenze e conoscenze di base maturato in ambiente professionalmente molto qualificato.

La prospettata riduzione dei tempi del corso, pur garantendo, per i motivi predetti, una adeguata formazione, consente peraltro di ridurre i relativi oneri finanziari, in un contesto più ampio di razionalizzazione delle risorse e di riduzione dei costi verso cui deve tendere la Pubblica Amministrazione in genere e l'Amministrazione penitenziaria in particolare.

Non può sfuggire, inoltre, che in tal modo si consegue un ulteriore e non secondario beneficio rendendo più rapido l'impiego operativo dei nuovi assunti e ciò in una situazione generale degli organici sempre gravemente segnata da carenze, da tempo segnalata e ben nota agli organi istituzionali.